

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

1. - MODIFICHE

Il presente regolamento di istituto è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 22/01/2009. Eventuali modifiche o sostituzioni del presente regolamento dovranno essere presentate, in un progetto redatto in articoli, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Istituto e approvate a maggioranza di due terzi.

2. - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto, è portato a conoscenza dei soggetti interessati mediante affissione all'Albo generale di istituto e pubblicazione sul sito web della scuola.

Quanto non previsto dal presente regolamento resta disciplinato dalle norme vigenti in materia.

PARTE A - ALUNNI

A.1 - ORARIO SCOLASTICO

Le lezioni si svolgono essenzialmente in orario antimeridiano. Eventuali rientri pomeridiani, vengono deliberati annualmente dal Collegio dei Docenti.

L'ora di lezione è 50 minuti. Tale scelta è giustificata dall'elevato, ma indispensabile monte ore settimanale e dalle particolari esigenze degli allievi, provenienti in buona parte da considerevoli distanze. La struttura dell'orario si uniforma ai bisogni fisici e psicopedagogici dell'insegnamento/apprendimento.

INIZIO LEZIONI: mattino ore 8.10 pomeriggio ore 14.15

TERMINE LEZIONI: mattino ore 13.25 (6 unità orarie) ; ore 14.15 (7 unità orarie)

Pomeriggio ore 16.45

CORSO SERALE: inizio lezioni ore 18.30 termine lezioni ore 23.00

L'Istituto resta aperto nelle ore pomeridiane e serali per le attività integrative extracurricolari previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

A 2 - INGRESSO DEGLI STUDENTI

L'ingresso degli studenti nelle aule avviene tra il primo suono della campana (ore 8,05) ed il secondo (ore 8,10), che segnala l'inizio effettivo delle lezioni. Alle ore 8.20 il portone viene chiuso e non è più consentito l'accesso, fino al termine della prima ora di lezione.

Gli alunni pendolari potranno chiedere di essere autorizzati a entrare in ritardo o ad uscire in anticipo solo nel caso in cui ciò sia reso indispensabile da orari dei mezzi pubblici di trasporto incompatibili con l'orario delle lezioni.

A 3 - FREQUENZA OBBLIGATORIA

Gli studenti sono tenuti, in via ordinaria, a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, anche attraverso il rispetto dell'orario scolastico.

Si precisa inoltre l'obbligo della presenza a scuola nelle ore pomeridiane, perché curricolari. Ai fini del calcolo totale delle assenze giornaliere, due assenze del martedì pomeriggio (6 ore di lezione) equivalgono ad un'intera assenza giornaliera.

Anche la frequenza ai corsi di recupero e alle lezioni organizzate dalla scuola, in orario pomeridiano e in aggiunta all'orario scolastico, costituisce un preciso obbligo dello studente.

Non si riconoscono come legittime forme di protesta degli studenti che comportino l'impedimento del regolare svolgimento delle lezioni.

A 4 - INGRESSI IN RITARDO

Gli alunni che arrivino entro i 10 minuti successivi all'orario d'inizio delle lezioni possono essere ammessi in classe dal docente in servizio alla prima ora, sempre che il ritardo sia dovuto a serie e motivate cause e non costituisca evento ricorrente. L'insegnante provvederà ad annotare il ritardo sul registro di classe.

In caso di ritardo che superi i dieci minuti, lo studente è ammesso all'inizio della seconda ora di lezione (ore 9.00) dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato: l'insegnante della seconda ora ne prende nota sul giornale di classe. Il ritardo dovrà essere giustificato subito o il giorno successivo nell'apposito spazio del libretto delle giustificazioni.

Saranno possibili ingressi oltre la seconda ora di lezione solo per documentate ragioni di salute o di famiglia. Se il ritardo è dovuto ad analisi o visite mediche, l'allievo è tenuto a consegnare la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria al docente, che avrà cura di conservarla nel rispetto della privacy.

Nel caso lo studente superi i cinque ritardi a quadrimestre, salvo motivazioni straordinarie, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, convocherà per un colloquio la famiglia e lo studente stesso.

A 5 - GIUSTIFICAZIONI ASSENZE

L'insegnante della prima ora di lezione registra sul registro di classe le giustificazioni, dopo averne controllato la regolarità (firma del genitore o di chi ne fa le veci) e la conformità alla normativa (certificato medico per assenze superiori a cinque giorni; visto dell'ASL in caso di malattia infettiva). Qualora la giustificazione non sia portata dopo tre giorni dall'assenza, sarà convocata la famiglia dal coordinatore di classe.

Fatte salve le competenze del Dirigente, i casi di assenze ingiustificatamente ripetute e/o protratte saranno discusse dal Consiglio di Classe, che valuterà gli interventi più opportuni. A tale scopo il coordinatore di classe aggiorna l'apposito registro.

A 6 - USCITE ANTICIPATE

L'uscita prima della fine dell'orario curricolare è consentita dal Dirigente o dal docente delegato solo in caso di inderogabile e motivata necessità. Gli studenti minorenni che ne hanno necessità potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati - previa esibizione di documento di identità- da un genitore o da persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori che abbia depositato copia del documento di identità in segreteria didattica. In nessun caso gli alunni minorenni possono essere prelevate da persone sconosciute.

L'insegnante in servizio prende nota sul registro di classe dell'uscita anticipata e il coordinatore riporta la nota sul registro generale. Nei casi ripetuti e ingiustificati vale quanto stabilito riguardo agli ingressi in ritardo.

A 7 - PRESENZA IN CLASSE

E' fatto divieto agli studenti di assentarsi o allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione senza chiara motivazione approvata dall'insegnante. L'assenza dalla classe deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario e autorizzata ad un allievo per volta. E' fatto divieto agli studenti di recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote, se non espressamente autorizzati. Durante la prima ora di lezione non è consentito uscire dall'aula, se non per motivi o esigenze particolari. Tutti gli insegnanti in orario, all'inizio della propria lezione, provvederanno al controllo delle presenze. Eventuali assenze non autorizzate, nelle ore intermedie, devono immediatamente essere comunicate al Dirigente o ai suoi collaboratori. Studenti ed insegnanti attendono in aula il suono della campanella al termine della mattinata. Non è consentito uscire anticipatamente dall'aula.

A 8 - DIVIETO DI FUMARE

E' fatto assoluto divieto di fumare in tutti i locali, interni ed esterni dell'Istituto. Le infrazioni saranno punite a norma di legge. Durante l'intervallo e agli alunni di età superiore ai 16 anni è permesso fumare esclusivamente nel giardino interno prospiciente la presidenza nella sede di Sesto e sotto il porticato antistante l'area bar nella sede di Montemurlo.

A 9 - INTERVALLO TRA LE LEZIONI E PAUSA PRANZO

Durante l'intervallo gli studenti possono rimanere nelle aule, spostarsi nei corridoi o uscire in giardino, rimanendo comunque all'interno dell'area scolastica. La sorveglianza è assicurata dagli insegnanti secondo turni prestabiliti e dai collaboratori scolastici.

Al termine dell'intervallo gli alunni devono fare ritorno tempestivamente in classe. L'eventuale ritardo sarà annotato sul registro di classe.

Durante la pausa pranzo del giorno in cui è previsto il rientro pomeridiano, gli alunni devono uscire dall'istituto: il personale docente e ATA non è tenuto in questo periodo di tempo alla sorveglianza. Gli alunni che per esigenze particolari desiderano rimanere nei locali scolastici devono richiedere e ottenere l'autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

A 10 - SPOSTAMENTI DELLE CLASSI

Nel cambio di aula, gli alunni sono tenuti a raggiungere direttamente e in tempi rapidi l'aula o il laboratorio dove si svolgerà la lezione successiva, senza intrattenersi nei corridoi, nei bagni o in altri spazi interni o esterni dell'istituto.

A 11 - ACCESSO AGLI ALUNNI NELLE ORE POMERIDIANE

Nel rispetto della normativa vigente agli studenti è consentito, durante l'apertura e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, accedere ai locali dell'Istituto per svolgere attività di studio, ricerca e preparazione scolastica o per altre attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

A 12 - USO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI DI RIPRESA VIDEO, RIPRESA FOTOGRAFICA E RIPRESA VOCALE INSERITA NEGLI STESSI.

Durante le ore di lezione, nei locali della scuola è vietato a studenti e personale dell'istituto, l'uso del telefono cellulare in tutte le sue funzioni. Tale divieto è esteso anche all'uso di apparecchiature elettroniche (lettori cd, Mp3, ecc.).

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione fra studenti e famiglie, dettate da particolari esigenze e gravità, potranno essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola garantisce, come sempre, la comunicazione tra le famiglie e i propri figli, per gravi e urgenti motivi, mediante la segreteria e gli uffici di presidenza.

Pertanto in caso d'inosservanza della regola, il cellulare e le apparecchiature elettroniche di cui sopra saranno temporaneamente sottratte, affidate al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato e riconsegnate alla fine della mattinata. In caso di recidiva il cellulare o il dispositivo elettronico sarà riconsegnato solo alla famiglia.

Anche durante le pause didattiche è vietato l'utilizzo di fotocamere, di videocamere, o dei registratori vocali inseriti nei telefoni cellulari o di altri dispositivi di ripresa in assenza di un esplicito consenso manifestato dall'interessato. La violazione di tale regola configura un'infrazione disciplinare.

Riprese fotografiche, riprese video e vocali possono essere effettuate solo per motivi istituzionali a scopo didattico e documentario, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. In questi casi per i minori deve essere richiesta autorizzazione ai genitori, i maggiorenni potranno decidere autonomamente e consentire o meno che venga utilizzata o divulgata la propria immagine, le autorizzazioni devono essere comunque rilasciate in forma scritta e consegnate alla segreteria didattica dove saranno inserite nel fascicolo personale dell'alunno.

A 13- ABBIGLIAMENTO

Il personale dell'Istituto e gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento adatto all'ambiente e funzionale alle attività che vi si svolgono. Si ricorda che in particolare nei laboratori è obbligatorio, per motivi igienico sanitari e di sicurezza, indossare un camice da lavoro preferibilmente bianco che deve essere periodicamente lavato e liberato dalle polveri che inevitabilmente si raccolgono durante le esercitazioni. Nei laboratori è consigliato anche l'uso di mascherine e scarpe antinfortunistiche.

L'abbigliamento personale non deve essere pretesto per creare momenti di distrazione nel gruppo della classe incidendo negativamente sull'attività in svolgimento. Pur riconoscendo ad ognuno la libertà di decidere in merito al proprio abbigliamento questo non deve costituire elemento di disagio per i coetanei o gli adulti.

A 14 - SPOSTAMENTI EDIFICIO ISTITUTO / PALESTRA

Gli alunni che si recano in palestra sono accompagnati dal Professore di Educazione Fisica o da un collaboratore scolastico. Nella palestra gli alunni dovranno rispettare le prescrizioni date dal docente di Educazione Fisica in ogni momento.

Solo per Sesto- E' fatto divieto di sostare senza alcun motivo negli spazi adiacenti il Palazzetto dello Sport. Il docente in orario o il collaboratore scolastico addetto vigileranno affinché nessun estraneo, compresi i rappresentanti delle società sportive convenzionate per l'uso del palazzetto, entri durante l'orario scolastico.

A 15 - IMPIANTI SPORTIVI

Palestre ed attrezzature sportive possono essere utilizzate da associazioni sportive, società ed enti in orario extra-scolastico e compatibile con le esigenze della scuola secondo quanto definito dall'art. 12 della L. 517/77, nella forma di convenzioni di cui al DPR 616/77, adeguandosi ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale del 29/02/80. In ogni caso l'uso degli impianti non deve arrecare danno ai locali e alle attrezzature né ostacolare l'esercizio delle attività scolastiche.

A 16 - AULE SPECIALI E LABORATORI

L'uso dei laboratori e delle aule speciali, in quanto momento della normale attività didattica, è regolamentato secondo le norme generali. Cura e manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti, dal personale tecnico e dai collaboratori scolastici. Per la soluzione di eventuali e specifiche esigenze di funzionamento, la Presidenza concorda con i docenti o il personale ATA orario e competenze delle attività previste aggiuntive.

E' fatto obbligo ad insegnanti e allievi ad indossare il camice durante le lezioni di laboratorio e delle materie artistiche che prevedono l'uso di materiali ceramici e altro in conformità alle normative sulla prevenzione delle malattie professionali. Altresì è fatto divieto assoluto di consumare pasti e bevande in locali dove si svolge attività di laboratorio. Nei laboratori e negli spazi affini non possono essere depositati indumenti personali, borse o zaini e tutti quegli oggetti personali non strettamente necessari all'attività che vi si svolge. Detti indumenti e oggetti devono obbligatoriamente essere custoditi negli appositi armadietti di cui ogni allievo è dotato.

Aule speciali, laboratori, spogliatoi vengono chiusi, al termine delle lezioni, dall'insegnante che deve curare che i locali vengano lasciati puliti e in ordine dagli studenti. L'Istituto non risponde dei beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle classi.

A 17 - USO DEGLI ARMADIETTI

L'istituto - sede di Sesto- dota gli allievi di armadietti personali. Ogni studente è tenuto ad adoperarlo secondo le regole seguenti:

- All'inizio dell'anno scolastico ad ogni allievo sarà assegnato un armadietto personale per la custodia dei propri indumenti e strumenti di lavoro.
- L'allievo assegnatario provvederà a chiudere il proprio armadietto con un lucchetto di cui custodirà la chiave (per ogni evenienza si consiglia di tenere una copia depositata in segreteria dove sarà custodita in una busta chiusa e sigillata dall'interessato).
- L'armadietto è considerato luogo privato e come tale tutelato dalle disposizioni di legge, tuttavia l'istituto non risponde del denaro o degli oggetti di valore depositati. Non è consentita la custodia d'oggetti e materiali estranei all'uso scolastico e sostanze infiammabili o pericolose.
- Ogni armadietto deve essere contrassegnato col nominativo e la classe dell'allievo assegnatario, come dovrà risultare dall'elenco redatto e conservato dalla segreteria. Ogni cambiamento dovrà essere autorizzato e registrato.
- Tutto il personale della scuola, in primo luogo il personale ausiliario destinato alla sorveglianza del settore, deve fare il possibile per impedire danneggiamenti e tentativi di scasso e denunciare immediatamente tali evenienze. Nei confronti dei responsabili si procederà con i provvedimenti del caso e, dove se ne ravvisino gli estremi, con la denuncia all'autorità giudiziaria.
- All'atto della presa in consegna l'allievo dovrà verificare il funzionamento della chiusura e le condizioni generali dell'oggetto segnalando eventuali difetti o danni preesistenti. In ogni momento si verifichino danneggiamenti da terzi, l'allievo assegnatario dovrà avvisare l'incaricato di segreteria che provvederà all'eventuale riparazione o alla registrazione del danno.
- Alla fine di ogni anno scolastico si procederà alla riconsegna dell'armadietto vuoto e aperto. Per i danneggiamenti non denunciati al momento e non dipendenti dalla normale usura l'Istituto potrà rivalersi sull'assegnatario chiedendo un risarcimento.

A 18 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA

1 - L'accesso ai locali della Biblioteca, al prestito e alla consultazione è ammesso, sia per il personale che per gli alunni, solo in presenza del bibliotecario o del docente proposto e durante l'orario.

2 - E' fatto divieto, tranne che in casi eccezionali di reale necessità accertati dal Dirigente a da chi lo sostituisce, di utilizzare i locali della biblioteca per fare lezione o per riunioni. In caso di eccezioni motivate è fatto divieto a chi accede ai locali della Biblioteca di estrarre i libri dagli scaffali.

3 - E' ammesso prendere in prestito non più di due libri per volta e per un massimo di 30 giorni, riducibili a 3 giorni per i libri giudicati di largo consumo in rapporto alle necessità didattiche.

4 - Sono esclusi dal prestito i libri rari o di grande valore commerciale o facilmente deperibili o in cattivo stato di conservazione o che si riterrà comunque necessario riservare alla consultazione.

5 - E' istituita una scheda personale per gli utenti della biblioteca sulla quale saranno riportate le date del prestito e di restituzione dei libri nonché nome, cognome e indirizzo e numero di telefono dell'utente.

6 - L'autorizzazione per le riproduzioni fotostatiche deve essere richiesta al personale della biblioteca che ne valuterà l'opportunità. Di norma sono escluse le opere danneggiabili e di elevato valore economico.

7 - E' istituito a parte un registro per il prestito e la consultazione giornalieri. I libri devono essere restituiti al personale responsabile entro il termine delle lezioni della giornata.

8 - Tutti i libri dati in prestito devono essere restituiti entro il 31 maggio di ogni anno scolastico, eccezion fatta per quelli presi in prestito dagli alunni che sostengono gli esami finali di Maestro d'Arte o di Stato: in questo caso i libri dovranno essere restituiti entro e non oltre il giorno successivo all'ultima prova di esame orale. Eventuali deroghe a quanto sopra definito per necessità particolari saranno motivate e autorizzate dal Dirigente Scolastico. La responsabilità della restituzione e dell'integrità dei volumi è assunta all'atto del prestito.

A 19 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Il rapporto scuola-famiglia è di fondamentale importanza per l'azione educativo-formativa dei giovani. Tutti gli operatori scolastici dell'istituto (Dirigente, Docenti e Personale ATA) dichiarano la propria totale disponibilità nel favorire ogni forma di collaborazione per il raggiungimento di tale obiettivo.

I colloqui individuali con gli insegnanti si svolgono secondo le modalità definite dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito della programmazione didattica annuale.

Ogni qualvolta si ravvisi la necessità di convocare tutti gli alunni e/o tutti i genitori della classe il Dirigente convoca l'assemblea indicando le ragioni che hanno portato alla convocazione. L'assemblea può essere richiesta anche dai genitori rappresentanti di classe.

Gli insegnanti cureranno la puntuale consegna agli studenti del materiale informativo e di quanto debba pervenire alle famiglie.

I diritti e i doveri nel rapporto scuola famiglia sono sottoscritti nel **patto di corresponsabilità educativa**

A 20 - ACCESSO ALLA SEGRETERIA

Sulla base delle esigenze dell'utenza in accordo con il Consiglio di Istituto, il Direttore SGA definisce e comunica agli **studenti e alle famiglie** l'orario di accesso alla segreteria per le eventuali pratiche di ufficio.

A 21 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI

I viaggi di istruzione e gli scambi rientrano nell'ambito della programmazione dell'attività educativa e didattica annuale. Le proposte saranno quindi formulate da uno o più docenti nella prima riunione del Consiglio di classe (per soli docenti) in sede di programmazione e saranno deliberate in occasione della prima riunione del Consiglio di classe nella sua composizione integrale.

Il docente proponente indicherà le motivazioni culturali del viaggio di istruzione proposto e avrà cura di articolare la proposta in modo da consentire la partecipazione più ampia possibile. La scelta del docente non dovrà risultare in nessun caso selettiva e sarà commisurata alla reale capacità economica degli alunni. Nel caso in cui più alunni, per giustificati motivi, non partecipino al viaggio, la quota dei partecipanti non dovrà comunque risultare inferiore al 70% del totale degli alunni di ciascuna classe, senza ulteriori deroghe.

Poiché i viaggi di istruzione e gli scambi comportano un considerevole impegno di spesa a carico del bilancio della scuola, al fine di poterne valutare l'impegno globale, le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre i termini previsti.

A 22 - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Le assemblee degli studenti, di classe o di istituto, sono gestite autonomamente dagli studenti quale occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto e una di classe al mese, la prima nel limite delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore.

L'assemblea di classe è autorizzata dal Preside o da un collaboratore, sentito il parere del docente nelle cui ore l'assemblea dovrà tenersi. La richiesta dovrà essere effettuata almeno cinque giorni prima della data prevista.

Durante l'assemblea di classe, la sorveglianza degli alunni è affidata al docente in servizio, che potrà sospendere l'assemblea se ravvisi l'impossibilità di un corretto e ordinato svolgimento.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario di lezione può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi scientifici, sociali, culturali, artistici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno e ad eventuali materiali informativi. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

Nel caso di scioglimento dell'assemblea di istituto, da parte del dirigente scolastico o di un docente delegato, per violazione del regolamento o constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, gli alunni sono tenuti a rientrare nelle rispettive classi per proseguire l'attività didattica fino al termine delle lezioni.

I giorni e le ore in cui si svolgono le assemblee di classe o di istituto sono da considerarsi a tutti gli effetti orario scolastico e, pertanto, restano immutate le norme relative alle assenze, alle giustificazioni, alle uscite anticipate. E' fatto divieto agli alunni di allontanarsi dai locali nei quali si tiene l'assemblea.

Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di attività didattica.

A 23 - COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

➤ *La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.*

➤ *La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia*

con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

➤La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

➤La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale (art. 1 DPR 249/98).

Dal DPR 249/98 Statuto delle studentesse e degli studenti

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto di se stessi e degli altri, della convivenza, della funzionalità della scuola.

Ne sono parte integrante la cura degli oggetti di proprietà degli altri e della collettività e la giusta valutazione del lavoro e delle responsabilità di ognuno; la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita scolastica; il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri. E' altresì dovere degli alunni contribuire a mantenere l'ordine e la pulizia nelle aule, nei corridoi e nei bagni, non scrivere sui muri né sui banchi e sulle sedie, non attaccare gomme da masticare su qualsiasi struttura e arredo.

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.

Classificazione delle sanzioni secondo un crescendo di gravità

➤ I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. (DPR 235/07 , art.1)

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

a) **Richiamo verbale:** qualsiasi comportamento scorretto che contravviene alle regole della buona educazione, che rivela mancanza di rispetto per i coetanei e per gli adulti e delle regole della scuola può essere motivo di richiamo verbale da parte dei docenti e del personale della scuola nell'esercizio delle sue funzioni.

Ovvero:

- Comportamenti individuali che recano disturbo al normale svolgimento alle lezioni.
- Utilizzo di un linguaggio volgare e irrispettoso.
- Mancata osservanza delle norme igieniche e di sicurezza.
- Reiterata inosservanza degli orari scolastici.
- Controversie nelle relazioni interpersonali risolte senza reciproco rispetto o con modi che recano disturbo all'attività didattica.
- Uso di telefonini e strumenti audio- video personali non previsti nell'attività didattica in svolgimento.
- Comportamenti chiassosi non consoni all'ambiente e che recano disturbo alle attività della scuola.
- Abbigliamento non funzionale alle attività della scuola in particolare a quelle di laboratorio.
- Uso di telefonini e strumenti audio- video.
- Danneggiamenti alle cose e agli ambienti dell'Istituto dovuti a noncuranza

b) **Richiamo scritto (nota sul registro e comunicazione alla famiglia) :** in caso di reiterazione dei comportamenti scorretti elencati al punto precedente o che

- disturbano la lezione e denotano mancanza di rispetto delle regole della convivenza civile e del presente regolamento,
- reiterati ritardi nell'ingresso a scuola o in classe e nella presentazione della giustificazione delle assenze
- reiterati episodi di bullismo e/o vandalismo,

Il docente o nei casi più gravi il Dirigente Scolastico scriveranno sul registro di classe le motivazioni del richiamo.

In caso di comportamenti scorretti reiterati l'alunno verrà chiamato a colloquio dal Dirigente Scolastico o dai collaboratori e verrà data comunicazione alla famiglia che sarà chiamata ad intervenire adeguatamente.

Quando il provvedimento riguarda l'uso improprio di oggetti e/o strumenti, compresi quelli elettronici, può essere disposto il sequestro e deposito temporaneo degli oggetti in presidenza e loro restituzione ai genitori previo colloquio con il Dirigente

c)Richiamo scritto (comunicazione alla famiglia e nota sul registro) e ripristino di arredi della classe e/o della scuola: nel caso di comportamenti scorretti che provocano danni agli ambienti, agli arredi, al materiale didattico e bibliografico, agli oggetti presenti nella scuola sarà richiesto il risarcimento da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, da parte dei singoli o dell'intera classe, ed è comunque segnalato al Consiglio di Classe che adotta le iniziative più opportune anche in termini educativi e didattici. ; per la riammissione alle lezioni verrà richiesto l'accompagnamento a scuola da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.

Nello spirito dell'art. 3, comma 6 dello "Statuto degli studenti e delle studentesse", di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti interessati il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata. Nel caso di mancato pagamento, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, il D. S. potrà promuovere anche azione legale (la competenza è del Foro di Firenze).

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8): Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 ovvero quando si verificano accertate situazioni lesive della persona nella sua interezza fisica e psichica e/o comportamenti che provocano danni alla comunità scolastica nella sua interezza; ovvero reiterati comportamenti individuali che recano disturbo al normale svolgimento alle lezioni anche dopo richiami scritti e avvisi ai genitori e sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. In alternativa possono essere previste attività sostitutive socialmente utili ed educative commisurate alla gravità dell'infrazione e alla personalità dell'alunno/a.

- Controversie nelle relazioni interpersonali affrontate con ingiurie e percosse invece del reciproco rispetto civile della persona.
- Grave e ripetuta inosservanza delle norme igieniche e di sicurezza anche dopo sanzioni diverse dall'allontanamento.
- Uso illecito di telefonini e strumenti audio- video anche dopo il richiamo degli insegnanti.
- Danneggiamenti volontari alle cose e agli ambienti dell'Istituto.
- Situazioni di recidiva

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità

Scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe

necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

N.B. Manomettere dispositivi di allarme o di sicurezza, forzare porte e serrature, appropriarsi di documenti ufficiali della scuola (registro del professore, registro di classe etc.) o di qualunque altro genere di materiale, si configura come reato e tentativo di reato e perciò perseguibile penalmente.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):
L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non

ammissione agli esami di stato, devono essere esplicitati i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola viene garantita una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

A 16 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

In caso di mancanze particolarmente gravi il Dirigente Scolastico fornisce al Consiglio di Classe gli opportuni elementi di conoscenza ed eventualmente propone le misure disciplinari che ritiene più adatte. Nel rispetto dell'art. 4, comma 3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti", nessuno potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. L'attribuzione delle sanzioni è di pertinenza del Consiglio di classe al completo (docenti, rappresentanti degli studenti e dei genitori) e del Consiglio di Istituto.

OVE IL FATTO COSTITUENTE VIOLAZIONE DISCIPLINARE SIA ANCHE QUALIFICABILE COME REATO IN BASE ALL'ORDINAMENTO PENALE, SI RICORDA CHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO SARÀ TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PENALE IN APPLICAZIONE DELL'ART 361 C.P..

A 17 - IMPUGNAZIONI

Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa. L'impugnazione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

A 18 - ORGANO DI GARANZIA

Esso - sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - si compone di un docente designato dal consiglio d'istituto, di un rappresentante eletto dagli studenti e di un rappresentante eletto dai genitori e di 3 membrisupplenti (un docente, un genitore, uno studente). Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono valide se sono presenti tutti i componenti ovvero i membri supplenti in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O. G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) o di assenza giustificata.

L'organo di garanzia dura in carica tre anni scolastici, ad eccezione che per la componente studentesca che deve essere rinnovata annualmente. Coloro che, nel corso del triennio, perdono i requisiti di eleggibilità, vengono sostituiti con i membri supplenti.

Le riunioni dell'organo di garanzia hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

L'organo è convocato dal Presidente, di norma con un preavviso non inferiore a 5 giorni, mediante avviso individuale.

I ricorsi dovranno essere presentati in forma scritta entro 15 gg. dalla irrogazione della sanzione.

L'organo di garanzia, nel rispetto del diritto alla difesa, ascolterà il ricorrente ed eventuali testimoni a discarico e acquisirà ogni elemento utile ai fini della propria valutazione presso il coordinatore e i rappresentanti di classe, il personale ATA e chiunque possa essere informato sui fatti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, tali intendendo anche i voti degli astenuti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Le delibere vanno rese note in forma scritta entro 10 gg. dall'acquisizione del ricorso.

A 19 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità. E' questo un nuovo elemento di contenuto del regolamento d'istituto, introdotto dal D.P.R. n. 235 del 2007.

L'obiettivo del patto educativo, previsto dal D:P:R: 235/2007, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non

abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.

PARTE B - DOCENTI

B 1 - INGRESSO/USCITA DEI DOCENTI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe o in scuola 5 minuti prima dell'inizio della propria lezione e ad assistere all'uscita degli alunni dopo il suono della campanella. All'ingresso a scuola il docente è tenuto alla firma del foglio presenze.

B 2 - APPELLO E GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI

1. Appello: l'insegnante della prima ora di lezione è tenuto a riscontrare la presenza degli alunni mediante appello nominale, trascrivendo sul registro di classe gli eventuali assenti.
2. Giustificazione delle assenze: l'insegnante della prima ora di lezione è tenuto a richiedere agli alunni la giustificazione delle loro assenze e a trascrivere sul registro di classe i nominativi di chi ha giustificato.
3. E' obbligo dell'insegnante annotare gli alunni che non presentano la giustificazione e a trascrivere nel riquadro relativo al giorno successivo la segnalazione su chi deve giustificare.

B 3 - INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI

Sia gli ingressi in ritardo che le uscite anticipate degli alunni sono autorizzati dal Dirigente scolastico o dai suoi delegati. Il docente in orario è tenuto alla registrazione del permesso sul registro di classe.

B 4 - PRESENZA IN CLASSE

In via ordinaria l'insegnante, durante le ore di lezione, potrà autorizzare l'uscita di più di un alunno alla volta solo per motivate esigenze. Durante la prima ora e negli ultimi minuti dell'ultima ora l'insegnante potrà autorizzare le singole uscite solo per esigenze particolari non procrastinabili. L'insegnante provvederà a predisporre materiali, strumenti e quanto occorre per la lezione evitando, ove possibile, di assentarsi dalla classe.

B 5 - SICUREZZA

I docenti sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza indicate dal responsabile per la sicurezza. E' opportuno che i docenti segnalino alla Presidenza o al Responsabile per la Sicurezza eventuali malfunzionamenti, guasti, oggetti e arredi deteriorati riscontrati all'interno dell'istituto e comunque ogni situazione delle strutture potenzialmente pericolose per persone o cose.

B 6 - DIVIETO DI FUMARE

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali, interni ed esterni dell'Istituto. Le infrazioni saranno punite a norma di legge.

B 7 - ILLUSTRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli insegnanti illustrano agli alunni, all'inizio dell'anno scolastico, le linee generali della programmazione (obiettivi, metodologie, strumenti, prove di verifica, criteri di valutazione). Allo stesso modo, quando danno inizio ai singoli moduli/unità didattiche chiariscono quali sono gli obiettivi e le competenze che gli studenti dovranno acquisire e gli strumenti di verifica che saranno utilizzati. Essi informano tempestivamente (per le

prove scritte entro 15 giorni) dei risultati raggiunti, mediante l'esplicitazione del voto adeguatamente motivato con riferimento alle competenze verificate. Tutto ciò deve essere annotato sul registro personale.

B 8 - COMPORTAMENTO GENERALE

L'insegnante rappresenta lo Stato e i principi educativi dell'Istituto anche attraverso il comportamento esemplare nei confronti degli alunni, della classe e della scuola. Deve osservare il segreto d'ufficio per tutto ciò che emerge all'interno degli organi collegiali, con particolare riferimento agli scrutini quadrimestrali e finali. E' inopportuno, davanti agli alunni o ad altri, esternare riflessioni relative a colleghi o altre persone che operano nell'Istituto. E' inoltre inopportuno usare un tono di voce elevato negli spazi comuni.

B 9 - ASSENZE

In caso di assenza non prevista il docente è tenuto ad avvertire la scuola entro le ore 8.00 del giorno di servizio e a far recapitare il certificato entro 5 giorni.

B 10 - RAPPORTI COI GENITORI

I colloqui individuali con i genitori si svolgono secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito della programmazione didattica annuale. In base alle medesime modalità saranno definite le riunioni dei Consigli di classe.

B 11 - CIRCOLARI INTERNE

I docenti sono tenuti a consultare quotidianamente il registro delle circolari e ad apporre la firma per presa visione. L'apposizione della firma, oltre a rappresentare una tutela dell'interesse personale, costituisce un obbligo di servizio. Eventuali osservazioni sul contenuto delle circolari vanno segnalate alla Presidenza, non per iscritto sulle circolari.

B 12 - ASSEMBLEE D'ISTITUTO E DI CLASSE

E' fatto divieto di svolgere lezione o interrogare durante l'orario delle assemblee.

B 13 - RIPRESE FOTOGRAFICHE, RIPRESE VIDEO, RIPRESE VOCALI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO.

E' vietato l'utilizzo di fotocamere, di videocamere, o dei registratori vocali inseriti nei telefoni cellulari o di altri dispositivi di ripresa in assenza di un esplicito consenso manifestato dall'interessato.

Riprese fotografiche, riprese video e vocali possono essere effettuate solo per motivi istituzionali a scopo didattico e documentario e devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. Anche in questi casi per i minori interessati alle riprese deve essere richiesta autorizzazione ai genitori, i maggiorenni potranno decidere autonomamente e consentire o meno che venga utilizzata o divulgata la propria immagine.

PARTE C - PERSONALE ATA

C 1 - INGRESSO DEL PERSONALE

Il personale deve firmare l'orario di entrata e di uscita sull'apposito registro.

C 2 - ASSENZE E RITARDI

In caso di assenze o di ritardi imprevisti, il dipendente è tenuto ad avvertire la scuola con un buon margine di anticipo rispetto all'inizio del servizio.

C 3 - SORVEGLIANZA (personale ausiliario)

Come previsto anche dal CNL il personale ausiliario è tenuto alla sorveglianza generica dei locali, controllando in particolare la zona di ingresso/uscita. Chiunque rilevi situazioni di pericolo (guasti, oggetti, strutture e arredi deteriorati ecc.) è tenuto ad informare il Dirigente Amministrativo o il Responsabile per la sicurezza.

C 4 - DIVIETO DI FUMARE

E' fatto divieto di fumare in tutti i locali, interni ed esterni dell'Istituto. Le infrazioni saranno punite a norma di legge.

C 5 - COMPORTAMENTO GENERALE

Anche il personale ATA rappresenta lo Stato ed è chiamato a confermare i principi educativi dell'Istituto, consapevole che è il primo anello della struttura con il quale entra in contatto l'utente. E' necessario quindi che si adoperi con tutte le sue capacità per offrire il meglio della propria professionalità. Il personale ATA deve essere consapevole del proprio ruolo altamente educativo, che perciò non può prescindere da atteggiamenti, comportamenti ed espressioni che possono ledere la dignità e la sensibilità di ciascun allievo. E' inopportuno, davanti agli alunni o ad altri, esternare riflessioni relative a colleghi o altre persone che operano nell'Istituto. E' inoltre inopportuno usare un tono di voce elevato negli spazi comuni. Tutto il personale è tenuto alla riservatezza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).

Il presente regolamento:

- garantisce il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana
- garantisce il rispetto delle disposizioni di legge sancite dal codice civile
- è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" emanato con D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche emanato con il D. P. R. 8 marzo 1999 n. 275, del D. P. R. 10 ottobre 1996 e sue modifiche e integrazioni;
- è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto;

- rispetta le norme previste dalla legislazione in merito alle norme di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- è in armonia con quanto previsto nei contratti nazionali di lavoro per le categorie interessate.